CAMERA DEI DEPUTATI N. 1788

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DIAZ LAURA e VIVIANI LUCIANA

Presentata il 3 dicembre 1959

Divieto di escludere le donne dai concorsi indetti da enti statali e parastatali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 51 della Carta costituzionale sancisce che « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza » stabilendo quindi, in tale settore, un principio di assoluta parità fra uomo e donna.

Purtroppo si deve invece rilevare come, anche per ciò che concerne concorsi indetti da enti statali e parastatali, le donne vengono sovente escluse dal parteciparvi mediante la richiesta – contenuta nei bandi di concorso stessi – del requisito del « sesso maschile ».

Ciò avviene non solo in base ad una violazione del principio costituzionale sopra citato, ma anche in dispregio della più ovvia realtà di fatto che ha, ormai nel corso di lunghi anni, dimostrato la assoluta parità di rendimento, di responsabilità e di capacità della donna in tutti i rami di attività.

D'altra parte il movente irrazionale e discriminatorio di questa impostazione è sottolineato dal fatto che le donne vengono escluse da concorsi per l'accesso a posti di lavoro per i quali crediamo sia assolutamente indimostrabile la « incapacità femminile » a ricoprirli.

Fra i tanti esempi vogliamo citarne uno solo che riteniamo sufficiente a dimostrare la esattezza di quanto affermiamo: la direzione della R. A. I.-TV ha bandito in questi ultimi mesi due concorsi, uno presso la propria orchestra Scarlatti di Napoli e l'altro per la orchestra sinfonica di Torino, rispettivamente per seconda viola e contrabbasso di fila il primo, e violoncello di fila il secondo. In ambedue i bandi di concorso il primo requisito richiesto era « sesso maschile » !

Con la presente proposta di legge è nostra intenzione porre fine a questo insostenibile ed ingiustificabile stato di cose, impedendo discriminazioni anticostituzionali nei confronti delle donne italiane: ed abbiamo pertanto fiducia che gli onorevoli colleghi vorranno dare ad essa la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È fatto divieto di escludere dai bandi di concorso indetti da Enti statali e parastatali le donne che dimostrino di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per gli uomini.

ART. 2.

Il divieto di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica nei casi in cui la esclusione della partecipazione femminile è tassativamente prevista da disposizioni di legge.

ART. 3.

I concorsi banditi in violazione dell'articolo 1 della presente legge sono nulli ad ogni effetto di legge.